

Legge regionale 30 gennaio 1989 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

Art. 87

Opere pubbliche e di pubblico interesse(programmi 1.4.3., 1.4.1., 1.1.4., 1.1.3., 1.2.1. e 1.5.2.)

1. La spesa di lire 2.000 milioni, come da ultimo autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 52, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.

2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989, così come rideterminata con l' articolo 52, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.100 milioni per l' anno 1989 e lire 1.900 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.

3. La spesa di lire 10.000 milioni, autorizzata per l' anno 1990 con l' articolo 14, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1990 e lire 3.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.

4. la spesa di lire 15.000 milioni, autorizzata con l' articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.

5. La spesa di lire 10.000 milioni rideterminata per l' anno 1989 con l' articolo 54, quarto comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.

6. La spesa di lire 12.000 milioni, autorizzata per l' anno 1990 con l' articolo 17, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1990, e lire 5.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico dal capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.